

Urbanistica, dalle gare non si possono escludere i progettisti

CdS: non si può affidare l'incarico a una università se l'attività non rientra nel campo della ricerca ma tra i compiti di ingegneri e architetti

di [Paola Mammarella](#)

20/08/2014 - La redazione di un piano di governo del territorio (PGT) non è un'attività di ricerca e non può quindi essere affidata ad una Università. È la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato con la **Sentenza 3130/2014**.



La questione è iniziata quando un Comune ha bandito una gara per l'affidamento dell'incarico di studio e consulenza per la redazione del PGT comunale. Nell'avviso di selezione si precisava che le università dovevano essere considerate soggetti più idonei per l'approccio multidisciplinare ed innovativo che avrebbero utilizzato.

Una regola che non era piaciuta alla Consulta regionale degli ordini degli ingegneri, che aveva quindi presentato ricorso al Tar. Il Tribunale Amministrativo aveva però respinto l'istanza affermando che il diritto comunitario consente alle amministrazioni aggiudicatrici di stipulare accordi con altre amministrazioni.

In seguito, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia europea, che con la sentenza C-564/11 ha precisato che l'affidamento senza gara contrasta col diritto dell'Unione Europea se l'appalto ha per oggetto servizi che, pur essendo riconducibili alla ricerca scientifica, rientrano nella materia urbanistica.

Sulla base di queste considerazioni, il CdS ha accertato che le prestazioni richieste dal Comune rientravano tra quelle normalmente svolte dagli ingegneri e dagli architetti e che non potevano quindi essere assimilate ad attività di ricerca scientifica.

Aggiungendo che, nel caso preso in esame, non si era in presenza di una cooperazione tra enti pubblici per l'adempimento di un servizio pubblico, l'avviso di selezione che escludeva i professionisti è stato quindi annullato.

(riproduzione riservata)